



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.1.2009
COM(2008) 673 definitivo

2007/0099 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione)

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2007) 265 definitivo - 2007/0099(COD)]:	23 maggio 2007
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	12 marzo 2008
Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura:	21 maggio 2008
Data di trasmissione della proposta modificata:	13 giugno 2008
Data di adozione della posizione comune:	9.1.2009

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo della proposta adottata dalla Commissione il 23 maggio 2007 è istituire norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada. La proposta sostituisce due regolamenti sull'accesso al mercato dei trasportatori su strada e una direttiva del Consiglio che prevede deroghe all'autorizzazione per alcuni tipi di trasporto ed è finalizzata, tra l'altro, a migliorare l'applicazione della normativa sul cabotaggio su strada fornendone una definizione più chiara.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Osservazioni generali

La proposta sull'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada, ed in particolare la definizione di "cabotaggio", è uno dei principali temi di dibattito nell'ambito del pacchetto sui trasporti su strada. In questo contesto, la data di presentazione della relazione su un'eventuale ulteriore apertura del mercato, compreso il cabotaggio, è stata uno dei punti centrali sui quali si è trattato per raggiungere un compromesso sull'intero pacchetto.

3.2. Osservazioni dettagliate della Commissione

La posizione comune del Consiglio ha fatto propri, nella loro interezza o in linea di principio, vari emendamenti del Parlamento europeo, che anche la Commissione aveva accolto in quanto tali o in via di principio. Tali emendamenti riguardano:

- la definizione dell'eccezione per il trasporto della posta (emendamento 11);
- la limitazione del numero di informazioni che devono essere contenute nella documentazione giustificativa da presentare per il trasporto internazionale (emendamento 19);
- la soppressione del riferimento all'orario di lavoro nelle norme vincolanti applicabili al cabotaggio (emendamento 43);
- l'introduzione di una procedura di salvaguardia in caso di grave perturbazione del mercato dovuta all'attività di cabotaggio (emendamento 48);
- la soppressione del riferimento alle infrazioni lievi e ripetute; la Commissione accoglie questo approccio graduale sui registri (emendamenti 7, 8, 42, 24, 27, 31, 33, parte dell'emendamento 34).

La posizione comune comprende anche una disposizione sul cabotaggio nei paesi di transito, originariamente introdotta dall'emendamento 17. Vista l'esecutività della soluzione proposta nella posizione comune, la Commissione è in grado di accoglierla.

La posizione comune non ha incluso gli emendamenti seguenti, che la Commissione aveva accolto in linea di principio o previa riformulazione, riguardanti:

- un considerando sulla relazione con la direttiva 92/106/CEE sul trasporto combinato (emendamento 1);
- un chiarimento sull'uso del concetto di "temporaneo" (emendamenti 9 e 12);
- l'imposizione, tra le varie sanzioni possibili, di sanzioni pecuniarie (emendamenti 25 e 28);
- la scelta del 1° gennaio 2009 quale data di applicazione (emendamento 35); la posizione comune prevede invece che il regolamento si applichi 24 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Gli altri emendamenti del Parlamento europeo che la Commissione non aveva accolto nella loro interezza o nella formulazione proposta non sono stati inseriti nella posizione comune, ad esempio:

- emendamenti 3, 4 e 18 sull'ulteriore apertura del mercato del cabotaggio;
- emendamento 16 sull'autorizzazione ad effettuare il cabotaggio dopo uno scarico parziale;
- emendamenti 5 e 21 sull'autorizzazione ad una maggiore cooperazione sul cabotaggio tra alcuni Stati membri;

- emendamento 23 sul riferimento al distacco dei lavoratori nelle norme applicabili al cabotaggio;
- emendamenti 6, 14 e 15 sulla possibilità per lo Stato membro di regolamentare il traffico terzo;
- emendamento 20 sulla richiesta di un unico documento per tutti i tipi di trasporto su strada.

La posizione comune ha, in particolare, introdotto le seguenti nuove disposizioni:

- la possibilità di adeguare al progresso tecnico il periodo di validità della licenza (articolo 4, paragrafo 2);
- l'introduzione di elementi di sicurezza per la licenza, le copie autenticate e l'attestato di conducente (articolo 4, paragrafo 4, e articolo 5, paragrafo 3, nonché allegati I e II);
- le disposizioni riguardanti l'attestato di conducente (articolo 5), in particolare l'introduzione di un riferimento alla direttiva 2003/109/CE per quanto riguarda lo statuto dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- una relazione che la Commissione deve presentare entro la fine del 2013, nella quale presenta un'analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell'efficacia dei controlli e dell'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, e valuta se l'armonizzazione delle norme abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l'ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio (articolo 16, paragrafo 3).

Si sottolinea che per alcuni Stati membri, che avrebbero preferito una maggiore limitazione del cabotaggio autorizzato, il risultato ottenuto sulla definizione di "cabotaggio" (articolo 8) era il massimo accettabile, mentre per altri, che invece ambiscono ad una maggiore apertura del mercato, era il minimo che potessero approvare.

4. CONCLUSIONI

Il Consiglio ha adottato la posizione comune a maggioranza qualificata. La Commissione ritiene che la posizione comune rifletta i principali obiettivi della sua proposta e può pertanto accoglierla.